



COMUNE DI CAMPODOLCINO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 2 Reg. Deliberazioni del 22-03-2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione sessione **Ordinaria**.

Risultano:

Guanella Enrica	P	Bianchi Ignazio	P
Della Morte Stefano	P	Scaramellini Antonio	P
Della Morte Matteo	P	Albiniano Carmine	P
Fanetti Cristina	P	Gadola Severino	P
Triulzi Pierangelo	P	Ghelfi Andrea	A
Levi Emanuele	P		

Partecipa il Segretario Comunale Chicca Francesco.

La Signora Guanella Enrica, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
--

Ai sensi dell'art. 60 commi 9 e 10 del vigente regolamento del consiglio comunale, gli interventi sono stati registrati mediante incisione magnetica; i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati e saranno pubblicati, per un periodo di almeno 30 giorni, all'interno del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si svolge con la modalità – non esclusiva – della videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Sindaco n. 3 del 23.11.2020.

Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Chicca, è collegato in videoconferenza.

Risultano presenti presso la sede comunale i Consiglieri Fanetti Cristina, Della Morte Stefano, Levi Emanuele e Triulzi Pierangelo.

Si dà atto che il Sindaco Enrica Guanella e i Consiglieri Comunali Della Morte Matteo, Albiniano Carmine, Bianchi Ignazio e Scaramellini Antonio sono collegati in videoconferenza.

Durante la discussione si collega in videoconferenza il Consigliere Comunale Gadola Severino. Il numero dei Consiglieri presenti sale a 10.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della Tasi, istituita una nuova disciplina IMU, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

PRESO ATTO che con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativi ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", a partire dal 1° gennaio 2021, viene modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Il termine "assimilato" viene eliminato per dare posto ai "rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici" individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell'art. 183;

DATO ATTO che a seguito della nuova formulazione di cui sopra, occorre procedere all'aggiornamento ed adeguamento del Regolamento comunale che disciplina la Tassa sui rifiuti, allineandolo alle nuove disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 116/2020;

VISTO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

CONSIDERATO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 30 aprile 2020;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ESAMINATO lo schema del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto da 28 articoli e n°2 allegati (“A” e “B”) allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche sia di allineamento alle nuove disposizioni normative ed in adesione ai criteri indicati dall’autorità Arera;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
- il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione di un nuovo regolamento TARI;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;
2. **DI APPROVARE** la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da 28 articoli e n°2 allegati ("A" e "B") unito alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
 - di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
 - di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'esecuzione di tutti gli atti e gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento, incluso l'obbligo di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
3. **DI DARE ATTO**
 - che ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000 il regolamento come sopra approvato verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line;
 - che in attuazione agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 il Regolamento verrà inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" .

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con 10 favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.2 del 22-03-2021

PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA INTERESSATI

OGGETTO: **ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale di regolarità amministrativa ed anticorruzione, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Lì, 16-03-2021

Il Responsabile dell'Area
F.to **Trussoni Silvia Rosa**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Lì, 16-03-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to **Trussoni Silvia Rosa**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Guanella Enrica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chicca Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
12-04-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Guanella Tatiana

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diverrà esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 12-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chicca Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 12-04-2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Guanella Tatiana